

Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF) rientrante
nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760
denominato

AZ ELTIF

Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare
chiuso non riservato multicomparto di diritto lussemburghese

Strumenti a disposizione degli Investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ("Regolamento ELTIF").

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 gennaio 2021

Il presente Documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA di diritto lussemburghese multicomparto, in forma chiusa, non riservato, denominato “**AZ ELTIF**” (di seguito “il Fondo” o “ELTIF”), istituito dalla Società di Gestione “Azimut Investments S.A.” (già AZ Fund Management SA). L’Offerta di cui al presente Documento è relativa al comparto del Fondo denominato “**AZ ELTIF – DIGITAL LENDING**” (di seguito “il Comparto”).

Il Prospetto del Fondo è stato da ultimo approvato dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario (CSSF) in data 18 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760.

La Società di Gestione “AZIMUT INVESTMENTS S.A.” (di seguito “la Società”), appartenente al Gruppo Azimut, ha sede legale in Lussemburgo, 35, Avenue de Monterey - 2163 – LUSSEMBURGO.

La Società ha delegato la gestione del Comparto ad Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., società di diritto italiano, con sede in Via Cusani 4, Milano, iscritta al n. 125 del Registro delle Società di gestione del Risparmio – sezione Gestori di Fondi di investimento Alternativi ed al n. 60 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio, sezione gestori di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 comma 1 del TUF.

L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a BNP Paribas Securities Services, succursale del Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell’articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite in Italia tra la Azimut Capital Management SGR S.p.A. – che cura l’Offerta in qualità di Distributore Principale del Fondo - e BNP Paribas Securities Services SCA, Succursale di Milano (di seguito “Soggetto incaricato dei pagamenti”) Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano che svolge le funzioni di intermediazione nei pagamenti connesse con la sottoscrizione e la partecipazione al Fondo ai soggetti residenti in Italia.

La Azimut Capital Management SGR S.p.A. (di seguito anche “AZCM SGR”) provvede alla commercializzazione delle quote del Comparto attraverso i propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. In qualità di Distributore è incaricata di: (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento e di inoltrare le stesse alla Società e al Depositario per l’esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio assistenza e informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini e alle modalità di pagamento dei proventi e/o rimborsi/liquidazione del Comparto; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all’esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall’investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, i KIID del Comparto, il Prospetto e l’ultima relazione semestrale e annuale dell’ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito Internet www.azimut.it.

La Società garantisce che il Distributore riceva tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione

dei compiti tra la Società e il Distributore nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nella convenzione di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate ai fini della commercializzazione delle quote del Fondo in Italia presso gli investitori, cui sono riservate le quote di Classe "A (Euro)" e di classe "D (Euro)".

1. Sottoscrizione

Il Periodo di offerta iniziale avrà una durata massima di diciotto (12) mesi a partire dal 25 gennaio 2021, posto che la Società può chiuderlo in anticipo se è stato raggiunto l'Importo Target Minimo di almeno duecentocinquanta milioni di euro (EUR 250.000.000) (la "Fine del Periodo di offerta iniziale"). Gli investitori sono debitamente informati del verificarsi della Fine del Periodo di offerta iniziale, mediante avviso pubblicato sul sito Internet www.azimut.it.

La sottoscrizione delle quote del Comparto avviene mediante versamento in unica soluzione dell'importo minimo pari a € 10.000 Euro.

La sottoscrizione avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo ed il versamento dell'importo lordo che si intende investire.

Con la sottoscrizione dell'apposito Modulo di sottoscrizione del Comparto l'investitore provvede a conferire ad AZCM SGR mandato senza rappresentanza con il quale si attribuisce a quest'ultima la legittimazione a sottoscrivere le Quote, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi.

Il conferimento del già menzionato mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

In esecuzione del mandato conferito dai sottoscrittori, AZCM SGR opererà anche in qualità di Agente Centralizzatore dei Dati provvedendo a:

- curare l'attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e di rimborso delle quote;
- curare l'attività amministrativa relativa alla distribuzione degli eventuali dividendi;
- attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Prospetto;
- inoltrare le conferme di sottoscrizione e rimborso a fronte di ciascuna operazione;
- tenere evidenza dei dati dei singoli sottoscrittori e delle quote del Comparto di rispettiva pertinenza;
- calcolare e trattenere tutti gli eventuali oneri dovuti a fronte della sottoscrizione e del rimborso;
- fungere da sostituto imposta in merito alle ritenute fiscali di legge applicabili ai proventi del Comparto;
- intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami;
- tenere a disposizione degli investitori copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La sottoscrizione è inoltrata alla Società esclusivamente per il tramite del Distributore, nonché Agente centralizzatore dei dati, che trasmette i relativi mezzi di pagamento al Soggetto incaricato dei pagamenti ai fini dell'accredito sul conto del Fondo.

Il mezzo di pagamento previsto per il regolamento della sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario a favore di Azimut Capital Management SGR S.p.A.- AZ ELTIF - Digital Lending sul conto acceso presso il Soggetto Incaricato dei pagamenti.

Nel corso del “Periodo di Offerta iniziale” ed entro due settimane dopo la data della sottoscrizione di quote del Comparto, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

Il Distributore è impegnato contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – a far pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia di due settimane di cui sopra, e comunque entro il termine del “Periodo di Offerta iniziale”.

La Società provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto dell’eventuale commissione di sottoscrizione, per il valore unitario iniziale della quota, pari a 5 Euro.

Il Primo Giorno di sottoscrizione può essere qualsiasi Giorno Lavorativo successivo alla fine del Periodo di offerta iniziale, come stabilito dalla Società a sua esclusiva e assoluta discrezione, ma comunque non oltre venti (20) Giorni lavorativi dalla Fine del Periodo di offerta iniziale.

Le Quote del Comparto saranno emesse solo nel Primo Giorno di sottoscrizione, che sarà l'unico giorno in cui le Quote potranno essere sottoscritte.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle quote, la AZCM SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

2. Rimborso

La durata del Comparto è fissata in 6 anni (“Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal Primo Giorno di Sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata ovvero di proroga previste dal Prospetto del Fondo.

I partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo.

Il rimborso delle quote ai partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo stesso o dell’eventuale proroga. La Società può infatti prorogare, a propria totale discrezione, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di garantire la dismissione del patrimonio del Comparto nell’interesse dei Sottoscrittori e previa approvazione della CSSF. Un programma dettagliato sarà adottato al più tardi un anno prima della data di scioglimento del Comparto, in conformità all’articolo 21 del Regolamento ELTIF.

Le modalità di liquidazione del Fondo sono dettagliate nell'ambito del Prospetto nella scheda informativa del Comparto sotto il paragrafo "Distribuzione di proventi, Liquidità e capitale distribuibili".

Non è prevista la facoltà per i partecipanti di chiedere il rimborso anticipato delle quote del Comparto.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e verrà effettuato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate fornite dal Sottoscrittore sul Modulo di sottoscrizione.

Il valore unitario della quota del Comparto è determinato con cadenza trimestrale, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo di ogni trimestre – marzo, giugno, settembre e dicembre - ("Giorno di Valutazione"). Per ulteriori dettagli si fa rimando al paragrafo 15 del Prospetto nonché alla specifica scheda del Comparto ivi riportata.

3. Reclami

La Società ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori al dettaglio, che consentono a tali investitori di presentare i reclami in lingua italiana.

Il Distributore provvede ad intrattenere i rapporti con gli investitori in Italia, ivi compresi la ricezione e l'esame dei relativi reclami. Pertanto, i reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A., Via Cusani 4, 20121 Milano.

La trattazione dei reclami avverrà con la massima diligenza comunicando per iscritto all'investitore, quanto prima e comunque di regola entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, le relative determinazioni.

Le informazioni concernenti i reclami saranno conservate nel registro dei reclami in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

In caso di mancata risposta entro i termini previsti o se comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, l'investitore potrà rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l'"Arbitro"), entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data. Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie in merito all'osservanza degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela degli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza; (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte degli investitori e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dagli investitori.

Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.consob.it sezione ACF.

Restano fermi i diritti e le garanzie previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.